



Dott. GASPARE PARLATORE
NOTAIO

Repertorio n. 1101

Raccolta n. 936

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove)

oggi 3 (tre) del mese di giugno

alle ore 20 (venti)

in Crevalcore, in Via Persicetana n. 226 presso la Sala Consiliare Comunale Ilaria Alpi.

DAVANTI a me **Dott. GASPARE PARLATORE**, Notaio in San Giovanni in Persiceto, iscritto nel Ruolo del Distretto notarile di Bologna, è presente il signor:

DI GIROLAMO GIOVANNI, nato a San Benedetto del Tronto il 26 ottobre 1958, residente a Crevalcore in Via Borgofollo n. 741, C.F. DGR GNN 58R26 H769B.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente dell'Associazione:

"Pubblica Assistenza Crevalcore", con sede legale in Crevalcore (Bo), alla via Candia 385/c, codice fiscale 03462630371, iscritta nel Registro Regionale delle associazioni e fondazioni al n. 203 in data 25 ottobre 2002 e nel registro regionale di volontariato in data 7 luglio 1992 con Decr. 427 prot. 25719/LEG, il cui riconoscimento della Personalità Giuridica è avvenuto con D.p.g.r. n. 525 del 3 ottobre 1990 prot. 1888/AT, costituita in data 13 marzo 1985 con atto a ministero del Notaio Piero Alvisi rep. 109121/13267, mi richiede di redigere il verbale di assemblea dei soci di detta Associazione.

Quindi il Comparente dichiara che è stata convocata in questo luogo e per questo giorno, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione suddetta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto finalizzata alla adozione di modifiche statutarie per adeguamento alle normative del codice del terzo settore D.lgs 117/2017.

Il comparente assume pertanto la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto e chiede a me Notaio di assistervi e redigerne il relativo verbale.

Quindi il Presidente constata e mi dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto, in seconda convocazione, in data odierna alle ore 20 (venti) presso questo luogo;
- che sono presenti in proprio o a mezzo delega i soci indicati nel **foglio presenze** che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"** per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso comparente, il signor ANGELINI ANDREA, il signor GORETTI AR-

**Registrato all'Agenzia
delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Bologna 1
il 19/06/2019
al n. 612
Serie 1T**

MANDO, il signor GALLINI DANIELE, il signor TAGLIAVINI MAURIZIO, il signor POGGI ANDREA ed il signor FORESE NICOLA;

- che dell'Organo di Controllo sono presenti il Presidente signora DI NAPOLI DORIANA, il signor SCAGLIARINI DANIELE e la signora PIZZI ANGELA.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea ai sensi di legge e dello Statuto.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e ricorda che, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 recante la riforma al Terzo Settore, le Associazioni di volontariato sono state chiamate ad adeguare i propri statuti alle nuove direttive emesse.

Il Presidente dà, conseguentemente, atto ai presenti che si rende necessario adottare un nuovo testo di statuto adeguato alla nuova normativa sopra citata ed espone dettagliatamente all'assemblea le modifiche statutarie proposte, tra cui la modifica della denominazione in **"Pubblica Assistenza Crevalcore organizzazione di volontariato"**.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente apre la votazione.

L'assemblea, per alzata di mano, con voto unanime

DELIBERA DI APPROVARE

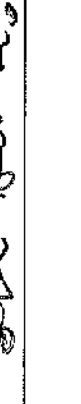
il nuovo statuto portante le modifiche sopra deliberate che il Presidente consegna a me notaio e che allego al presente verbale sotto la lettera **"B"** perchè ne formi parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, dato che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, alle ore 20,45 (venti e minuti quarantacinque) con la sottoscrizione del presente verbale.

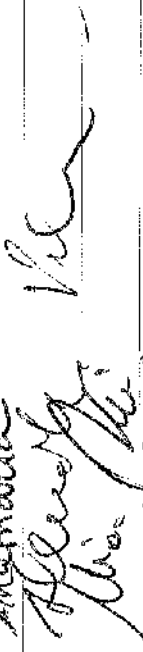
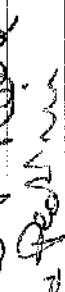
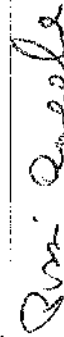
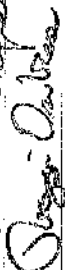
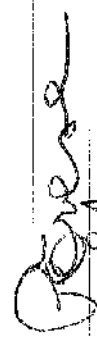
Io Notaio ho letto al Comparente che l'ha approvato quest'atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mia mano su due fogli per sei intere pagine e parte della settima pagina.

Firmato: di Girolamo Giovanni

" : GASPARE PARLATORE Notaio

Cognome		Nome	Delega	Firma
1	ACCORSI	FABRIZIO		
2	ANGELINI	ANDREA		
3	BARBIERI	ANGIOLINO		
4	BERGONZONI	LUCA	X	
5	BERTUSI	CLAUDIO		
6	BONORA	GIORGIA		
7	BONZAGNI	RICCARDO		
8	BORRELLI	MAURIZIO		
9	BORSARI	PAOLO		
10	BOZZETTI	NADIA		
11	BRITO MATTEONI	JOHANNA LUCIA		
12	BRUNO	PINA	X	
13	CAMPANILE	ANNALISA		
14	CAPPONCELLI	DAVIDE		
15	CAPRIO	EMANUELA		
16	CARDIELLO	ANTONIO		
17	CATTOZZI	ALICE		
18	CHIOSSI	SARA	X	
19	CINELLI	ERICA	X	
20	CORSINI	IRINA	X	
21	COTTI	PAOLA		
22	COZZETTO	ROSETTA	X	
23	CREMONINI	GIUSEPPE		
24	DALL'OCO	SERGIO		

	Cognome	Nome	Delega	Firma
25	DI GIAMPIETRO	MARIA LETIZIA		Maria Letizia Di Giampietro
26	DI GIROLAMO	EDOARDO	X	Edoardo Di Girolamo
27	DI GIROLAMO	GIOVANNI		Giovanni Di Girolamo
28	DI GIROLAMO	RICCARDO	X	Riccardo Di Girolamo
29	DI NAPOLI	DORIANA		Doriana Di Napoli
30	DI RENZO	LINA		Lina Di Renzo
31	DISPENSA	GIUSEPPE	X	Giuseppe Dispensa
32	FABBRÌ	SONIA	X	Sonia Fabbrì
33	FILIPPI	LUCIANO		Luciano Filippi
34	FORESE	NICOLA		Nicola Forese
35	FORNI	LINDA	X	Linda Forni
36	GALLERANI	STEFANIA	X	Stefania Gallerani
37	GALLINI	DANIELE		Daniele Gallini
38	GALVANI	NICCOLO'		Niccolò Galvani
39	GERNER	MAXIMILIAN PETER	X	Maximilian Peter Gerner
40	GIANNASI	MAURO	X	Mauro Giannasi
41	GIORDANI	MATTEO		Matteo Giordani
42	GORETTI	ARMANDO		Armando Goretti
43	GORETTI	PIETRO	X	Pietro Goretti
44	GUIDOTTI	FEDERICO		Federico Guidotti
45	GRAZIA	M.ELISABETTA		M. Elisabetta Grazia
46	GRIMALDI	ANTONIO		Antonio Grimaldi
47	GUERZONI	MAURIZIO		Maurizio Guerzoni
48	GUIDI	GIULIA		Giulia Guidi
49	IORDACHE	ELENA	X	Elena Iordache

Cognome		Nome	Delega	Firma
50	LAUTIERI	FRANCESCO		
52	MAINI	NADIA	X	
53	MALAGUTI	STEFANIA	X	
54	MALASHKOV	EUGENIO		
55	MARCHETTI	RENZO		
56	MATT	PETRA JULIA	X	
57	MATTEONI	PIERA		
58	MONTORI	MARCO	X	
59	MORTEN	MICHELA	X	
60	NASCI	MIRKO		
61	OLARIU	ANA MARIA	X	
62	ORLANDINI	SOFIA	X	
63	PARENTI	NICOLA		
64	PEDERZINI	FABRIZIO	X	
65	PEDRINI	LARA	X	
66	PICCININI	FRANCESCA		
67	PIZZI	ANGELA		
68	POGGI	ANDREA		
69	RIGACCI	MARIO		
70	SANCINETO	NICO		
71	SCAGLIARINI	DANIELE		
72	SCHIAVINA	GUGLIELMO		
73	SCHINELLO	GIUSEPPE		
74	SERAFINI	ELENA	X	
75	SERRA	STEFANO		

	Cognome	Nome	Delega	Firma	
76	SOLDATI	GIUSEPPE		<i>Giuseppe Soldati</i>	
78	TESINI	LUCA		<i>Luca Tesini</i>	
79	TOMBA	MANUELA		<i>Manuela Tomba</i>	
80	TREVISANI	PATRIZIA		<i>Patrizia Trevisani</i>	
81	VENTURA	MASSIMO		<i>Massimo Ventura</i>	
82	VERESANI	ALESSANDRO		<i>Alessandro Veresani</i>	
83	VIGNALI	NADIA		<i>Nadia Vignali</i>	
84	ZINI	GIOVANNI		<i>Giovanni Zini</i>	

51 Lodi Carlo
 77 Macchia Mario

Carlo Lodi
Mario Macchia

	Allegato "B" alla Raccolta n. 936	
	Statuto	
	Titolo I - Profili generali	
	Art. 1 - Denominazione, sede e emblema	
	È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza	
	Crevalcore organizzazione di volontariato" (O.D.V.) con sede	
	in Crevalcore (BO), in questo statuto successivamente indica-	
	ta anche come "Associazione".	
	L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce trico-	
	lore (verde, bianca e rossa) a braccia eguali. Al suo interno	
	l'emblema del Comune di Crevalcore, su cerchio bianco filet-	
	tato in rosso, immediatamente al suo esterno la scritta Asso-	
	ciazione Volontaria Pubblica Assistenza Crevalcore 1985.	
	Art. 2 - Principi associativi fondamentali	
	L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per at-	
	tività in favore della comunità e del bene comune e si ispira	
	ai principi costituzionali della solidarietà e della parteci-	
	pazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.	
	L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una	
	o più attività di interesse generale tra quelle previste	
	nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo preva-	
	lente delle prestazioni dei volontari associati.	
	L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria strut-	
	tura associativa sui principi della democrazia, sulla eletti-	
	vità e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità	

	delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di	
	volontariato, così da intendersi quella prestata in modo per-	
	sonale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche in-	
	diretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.	
	L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di	
	terzi e alla generalità della popolazione.	
	Art. 3 - Scopi associativi	
	L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnova-	
	mento civile, sociale e culturale nel perseguimento e	
	nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la	
	realizzazione di una società più giusta e solidale anche at-	
	traverso il riconoscimento dei diritti della persona e la lo-	
	ro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la	
	tutela dei diritti dei cittadini.	
	L'Associazione assume, in particolare, il compito di:	
	a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte	
	a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale	
	e culturale;	
	b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bi-	
	sogni collettivi ed individuali attraverso i valori della so-	
	lidarietà;	
	c) contribuire all'affermazione dei principi della solida-	
	rietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale del-	
	la collettività;	
	d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la parte-	

	cipazione attiva dei cittadini;	
	e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vi-	
	ta associativa e alla gestione dell'Associazione e di atti-	
	vità di interesse generale, alla crescita culturale e morale	
	delle persone e della collettività;	
	f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel	
	settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione ci-	
	vile ed in quello della disabilità; assumere iniziative di-	
	rette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative	
	di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;	
	g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre as-	
	sociazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il	
	proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal pre-	
	sente statuto.	
	Art. 4 - Attività	
	Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione	
	svolge una o più delle seguenti attività di interesse genera-	
	le:	
	a. Interventi e prestazioni sanitarie;	
	- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;	
	- servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità pro-	
	tetta)	
	- servizi di trasporto sanitario non assistito	
	b. interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2,	

	della legge 8 novembre 200 n.328, e successive modificazioni,	
	e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 feb-	
	braio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e suc-	
	cessive modificazioni;	
	- servizi di trasporto sociale	
	- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assi-	
	stenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone an-	
	ziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche tempo-	
	ranee di difficoltà;	
	c. organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di pro-	
	mozione e diffusione della cultura e della pratica del volon-	
	tariato e delle attività di interesse generale;	
	- iniziative di formazione e informazione sanitaria, edu-	
	cazione, nonché attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa;	
	- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fat-	
	tori di rischio e per la protezione della salute negli am-	
	bienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e	
	sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e	
	pubbliche amministrazioni;	
	e. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti	
	f. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-	
	ti;	
	- promozione, organizzazione e gestione di attività di	

	collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto	
	delle competenze di ANPAS nazionale;	
	- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'in-	
	fanzia;	
	g. promozione della cultura della legalità, della pace tra	
	i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;	
	h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di	
	aiuto reciproco;	
	- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle	
	attività sociali.	
	Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione	
	può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta	
	quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti	
	dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti	
	del terzo settore.	
	L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di in-	
	teresse generale, esplicitamente individuate e disciplinate	
	dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie	
	e strumentali rispetto a quelle di interesse generale,	
	nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e	
	dalle norme attuative.	
	Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito	
	L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno perso-	

	nale volontario e gratuito dei propri aderenti.	
	L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo	
	nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rim-	
	borsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'As-	
	sociazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese	
	di tipo forfettario.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi	
	di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusi-	
	vamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento	
	oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività	
	svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento	
	del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia e-	
	ventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa	
	attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.	
	Titolo II - Soci	
	Art. 6 - Requisiti	
	Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza	
	distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di	
	religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e	
	sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si	
	impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.	
	Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda	

	al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente de-	
	legato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere	
	le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad os-	
	servarne lo Statuto e i regolamenti.	
	Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le do-	
	mande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno	
	delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso	
	di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei	
	soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, en-	
	tro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione	
	del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei	
	Probiviri.	
	L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette	
	soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve es-	
	sere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associa-	
	zione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra se-	
	zione del Registro unico nazionale del Terzo settore.	
	Sono soci volontari i soci ordinari e i soci effettivi che si	
	impegnano a prestare la propria opera in modo personale,	
	spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto,	
	per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro	
	demandati dall'Associazione; i minori di età dai <u>16</u> ai 18 an-	
	ni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'asso-	
	ciatione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne	
	esercita la responsabilità genitoriale.	

	I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non han-	
	no diritto di votare in assemblea, di chiederne la convoca-	
	zione, di eleggere. Per essere eletti i soci effettivi devono	
	essere iscritti da almeno due anni in via continuativa.	
	Il socio durante il periodo di adesione all'associazione ha	
	l'obbligo di rispettare lo Statuto e il Regolamento nonché le	
	direttive impartite dagli organi dirigenti. Qualora si rile-	
	vassero comportamenti dannosi, il volontario sarà sottoposto	
	al giudizio del Consiglio che potrà applicare provvedimenti	
	disciplinari con conseguente esclusione al ricoprimento delle	
	cariche sociali.	
	Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente	
	esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita asso-	
	ciativa, così come la possibilità di trasferire la quota as-	
	sociativa a qualunque titolo.	
	Art. 7 - Diritti	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal	
	presente statuto e dai regolamenti associativi;	
	b) eleggere i componenti degli organi associativi e concor-	
	rere all'elezione quali componenti di questi ultimi;	
	c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini pre-	
	visti dal presente statuto;	
	d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei	
	programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previ-	

	sti nel presente statuto;	
	e) essere informati sull'attività associativa;	
	f) esaminare i libri sociali.	
	Art. 8 - Doveri	
	I soci sono tenuti a:	
	a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli	
	organi associativi;	
	b) essere in regola con il versamento della quota associa-	
	tiva;	
	c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'imma-	
	gine della Associazione;	
	d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associa-	
	zione.	
	Art. 9 - Incompatibilità	
	Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le	
	medesime attività svolte dall'Associazione.	
	Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono	
	con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato.	
	Art . 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per morosità: Perde la qualità di socio per morosità il	
	socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo,	
	non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o	
	non l'ha versata.	
	b) per decadenza: Perde la qualità di socio per decaden-	

	za il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al	
	precedente art. 9.	
	c) per esclusione: Perde la qualità di socio per esclusione	
	il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizio-	
	ni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento	
	del rapporto associativo.	
	d) per recesso: Perde la qualità di socio per recesso il	
	socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rap-	
	porto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al	
	versamento della quota associativa relativa all'anno di eser-	
	cizio in cui il recesso è stato esercitato.	
	Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e	
	c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad e-	
	sporre le proprie ragioni difensive.	
	Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati	
	dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al collegio	
	dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta ef-	
	fettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di rice-	
	vimento o PEC.	
	I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi	
	dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.	
	Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del	
	termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal	
	momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazio-	
	ne.	

	Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendiconta-	
	zione	
	11 -Scritture contabili e bilancio	
	L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione	
	dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e	
	per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini	
	della redazione del bilancio.	
	Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale,	
	rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazio-	
	ne di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio,	
	l'andamento economico e finanziario e le modalità di perse-	
	guimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo	
	documenta il carattere secondario e strumentale delle atti-	
	vità diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi	
	dell'art. 4, comma 3, dello statuto.	
	Qualora le entrate dell'associazione risultino essere infe-	
	riori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero)	
	(o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modifi-	
	cazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del	
	terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il	
	bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per	
	cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carat-	
	tere secondario e strumentale delle attività diverse di cui	
	all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce	
	al rendiconto per cassa.	

	L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendicon-	
	ti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate	
	nell'anno.	
	Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazio-	
	nale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste	
	dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Na-	
	zionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui	
	l'Associazione aderisce.	
	Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate	
	L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo	
	di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.	
	Le entrate dell'Associazione sono costituite:	
	a. dalle quote degli aderenti;	
	b. da contributi di privati;	
	c. da rimborsi derivanti da convenzioni;	
	d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di	
	interesse generale;	
	e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati	
	finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;	
	f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti	
	testamentari;	
	g. da rendite patrimoniali e finanziarie;	
	h. da attività di raccolta fondi;	
	i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a ti-	
	tolo gratuito a fini di sovvenzione;	

	j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;	
	k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;	
	l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;	
	m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.	
	Art. 13 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.	
	Art. 14 Bilancio sociale	
	L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.	
	Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione	

	del Bilancio sociale è facoltativa.	
	Titolo IV - Organi associativi	
	Art. 15 - Organi	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a. l'Assemblea dei soci;	
	b. il Consiglio direttivo;	
	c. il Presidente;	
	d. l'Organo di controllo;	
	e. il Collegio dei probiviri;	
	Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano	
	rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a	
	contenuto patrimoniale con la Associazione.	
	Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei compo-	
	menti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di	
	cui all'art. 2397 del codice civile - non può essere attri-	
	buito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effetti-	
	vamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai	
	fini dello svolgimento della funzione.	
	Art. 16 - Assemblea	
	L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita	
	dai soci dell'Associazione.	
	Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano	
	tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.	
	Art. 17 - Convocazione	
	L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di	

	avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente	
	ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul	
	sito dell'associazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'or-	
	dine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione	
	stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffu-	
	so almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunio-	
	ne.	
	L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune	
	in cui l'Associazione ha sede.	
	Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione	
	L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno,	
	entro la fine del mese di giugno, per l'approvazione del bi-	
	lancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti	
	di propria competenza.	
	Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a	
	fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed	
	in occasione di importanti iniziative che interessino lo svi-	
	luppo associativo e del volontariato.	
	Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo	
	ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un deci-	
	mo dei soci aventi diritto al voto.	
	L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle	
	materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio	
	direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al	

	voto.	
	Art. 19 - Quorum costitutivi	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima con-	
	vocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi	
	diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero dei presenti.	
	L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle mo-	
	difiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente	
	costituita, in prima convocazione, con la presenza della mag-	
	gioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convoca-	
	zione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto	
	al voto.	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda con-	
	vocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per	
	la prima.	
	Art. 20 - Adempimenti	
	In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presi-	
	dente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazio-	
	ni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le vota-	
	zioni per scheda.	
	Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale,	
	da trascrivere in apposito libro.	
	Art. 21 - Validità delle deliberazioni	
	L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con vo-	
	to palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle	

	cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole	
	persone.	
	Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso	
	della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.	
	Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti	
	espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a mo-	
	difiche dello statuto sociale sono approvate con il voto fa-	
	vorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo	
	scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patri-	
	monio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti	
	dei soci con diritto di voto.	
	Art. 22 - Intervento e rappresentanza	
	Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da	
	un altro associato mediante delega scritta anche in calce	
	all'avviso di convocazione.	
	Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il pre-	
	sidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pub-	
	blico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del	
	giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si de-	
	liberi su fatti di natura personale.	
	È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non so-	
	ci di prendere la parola.	

	Art. 23 - Competenze	
	L' assemblea ordinaria:	
	a. approva il bilancio;	
	b. approva le note e relazioni al bilancio;	
	c. determina l'importo annuale delle quote associative;	
	d. definisce le linee programmatiche della Associazione;	
	e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;	
	f. determina preventivamente il numero dei componenti del	
	consiglio direttivo;	
	g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	h. determina i compensi eventualmente spettanti all'Organo di	
	Controllo;	
	i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione le-	
	gale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbli-	
	gatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea e	
	ne determina il compenso;	
	j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;	
	k. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;	
	l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	a. sulle modifiche dello statuto sociale;	
	b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'Associazione;	

	c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'ar-	
	ticolo 36.	
	Art. 24 - Consiglio direttivo	
	Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione.	
	È composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo	
	di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente	
	dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti	
	del Consiglio direttivo devono essere soci effettivi dell'As-	
	sociazione.	
	Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri so-	
	no rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è	
	subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, profes-	
	sionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e	
	dall'art. 2382 del Codice civile anche con riferimento previ-	
	sti dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di	
	rappresentanza e dagli enti in convenzione, così come previ-	
	sto dal D.P.R. n. 62/2013	
	Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'ele-	
	zione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti	
	il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presiden-	
	te nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il	
	segretario ed il tesoriere.	
	Le funzioni del segretario, del tesoriere sono determinate	
	nel Regolamento generale dell'Associazione.	
	Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo	

	ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo	
	dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce alme-	
	no una volta ogni tre mesi.	
	Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presi-	
	dente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di	
	ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni	
	prima della data fissata per la riunione, salva la possibi-	
	lità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di	
	particolari motivi di urgenza.	
	L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti	
	all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riu-	
	nione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma	
	precedente, esposto nei locali della sede sociale.	
	Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un ver-	
	bale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.	
	Il Direttore Sanitario, quando non sia consigliere eletto	
	dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesi-	
	mo senza diritto di voto ed ha facoltà di proposta e di paro-	
	la. Nella materia di competenza del direttore sanitario per	
	disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo de-	
	libera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vin-	
	colante.	
	Art. 25 - Quorum costitutivi e voto	
	Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza	
	della metà più uno dei componenti.	

	Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con	
	voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si	
	tratti di elezione di cariche sociali o quando la delibera-	
	zione riguarda le singole persone.	
	Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di	
	conflitto di interesse.	
	Art. 26 - Competenze	
	Il Consiglio direttivo:	
	a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli	
	adempimenti di cui al precedente art. 23;	
	b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;	
	c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della	
	Assemblea	
	d. Individua e disciplina le attività diverse da quelle di	
	interesse generale che la Associazione intende svolgere, a	
	condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a	
	quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei	
	limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne do-	
	cumenta il carattere secondario nella relazione di missione o	
	in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.	
	e. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel	
	perseguimento degli obiettivi associativi;	
	f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed	

	altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli	
	obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo sta-	
	tuto nazionale di Anpas;	
	g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo	
	quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;	
	h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di so-	
	cio;	
	i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rap-	
	porto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di	
	legge;	
	l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;	
	n. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione	
	dell'Associazione;	
	o. nomina il Direttore Sanitario che opera nell'attività	
	dell'associazione, nel rispetto della normativa vigente.	
	Art. 27 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi	
	Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determi-	
	natasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei	
	propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della gradua-	
	toria dei non eletti.	
	Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esauri-	
	ta, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'as-	
	semblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non in-	
	cide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte	
	con il voto del consigliere nominato per cooptazione.	

	In caso di vacanza della metà più uno dei componenti origina-	
	riamente eletti dalla assemblea, il Consiglio direttivo deca-	
	de.	
	Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente	
	dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione	
	dell'assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.	
	Art. 28 - Presidente	
	Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,	
	può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e	
	nominare avvocati nelle liti attive e passive.	
	Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati	
	dall'Associazione.	
	Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea in-	
	teramente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro com-	
	ponente del consiglio stesso.	
	Art. 29 - Organo di controllo	
	L'organo di controllo, istituito per libera decisione	
	dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma col-	
	legiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di	
	tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica quattro	
	anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche	
	fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo	
	ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro. In tal caso l'Assemblea ne	
	determinerà l'eventuale compenso. Nella prima riunione dopo	

	la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo e-	
	legge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le	
	modalità del suo funzionamento. Se ha forma monocratica deve	
	essere obbligatoriamente scelto tra i Revisori Legali iscrit-	
	ti nell'apposito Registro, e anche in questa ipotesi l'Assem-	
	blea ne determinerà l'eventuale compenso.	
	Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito	
	libro.	
	Art. 30 - Competenze	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzati-	
	vo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funziona-	
	mento.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitorag-	
	gio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposi-	
	zioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse genera-	
	le), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destina-	
	zione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del	
	codice del terzo settore.	
	L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno	
	trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e	
	lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bi-	
	lancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed e-	

	sprime il parere redigendo una relazione da presentare	
	all'assemblea dei soci.	
	L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio socia-	
	le, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del	
	codice del terzo settore.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari	
	Art. 31 Revisione legale dei conti	
	Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice	
	del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazio-	
	ni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revi-	
	sore legale dei conti, ovvero una società di revisione.	
	La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte	
	dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo	
	di controllo è costituito interamente da revisori legali i-	
	scritti nell'apposito registro e l'Assemblea ne determinerà	
	l'eventuale compenso.	
	Art. 32 - Collegio dei probiviri	
	Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi	
	e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica quattro	
	anni. I suoi componenti sono rieleggibili.	

	Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assem-	
	blea, elegge il presidente tra i propri componenti.	
	Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito	
	libro.	
	Art. 33 - Competenze	
	Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati da-	
	gli aspiranti soci e dai soci contro i provvedimenti adottati	
	dal consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.	
	Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi del-	
	l'associazione e procede, previamente alle decisioni, al ten-	
	tativo di conciliazione delle parti.	
	Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli	
	interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono i-	
	nappellabili.	
	Art.34 - Direttore Sanitario	
	Il Direttore Sanitario si assume la responsabilità totale	
	della direzione sanitaria dell'associazione come previsto	
	dalle norme di legge e dalle direttive della Convenzione Ausl	
	e dell'accreditamento regionale. Il Direttore Sanitario è no-	
	minato dal Consiglio Direttivo.	
	Deve essere obbligatoriamente iscritto all'Ordine dei Medici	
	e può essere scelto tra gli associati e non. Le sue funzioni	
	sono espletate in qualità di incarico professionale e come	
	tali sono soggette ad un compenso determinato dal Consiglio	
	Direttivo.	

	Il Direttore Sanitario partecipa alle riunioni del Consiglio	
	Direttivo, ha facoltà di proposta e di parola, non ha diritto	
	al voto.	
	Art. 35 Libri sociali obbligatori	
	L'associazione deve tenere:	
	a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari	
	che svolgono attività in modo non occasionale;	
	b) il libro degli associati;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'as-	
	semblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti	
	con atto pubblico;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi-	
	glio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali al-	
	tri organi associativi.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali pre-	
	via istanza scritta da presentare nelle forme, con le moda-	
	lità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve	
	assicurare tempi certi e rapidi di risposta.	
	Titolo V - Norme finali	
	Art. 36 - Sezioni	
	Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o	
	più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere do-	
	tate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi	
	ai criteri partecipativi del presente Statuto.	
	Art. 37 - Scioglimento dell'Associazione	

[illegible]